



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE
AMBIENTALI

DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti

Via Catullo, 2 - Pescara. ☎ 085.9181.182

PEO: dpc026@regione.abruzzo.it

PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

RELAZIONE TECNICA

OGGETTO: D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., art. 191 – D.L. 17/10/2016, n. 189 e s.m.i. - Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n.7 del 20.06.2017, cap.8.4 e 8.5 – “Hotel Rigopiano - Gran Sasso Resort” nel Comune di Farindola, sito di Rigopiano (PE) - Ditta ECOALBA scarl - Avvio attività di rimozione e smaltimento macerie e materiale legnatico. Ordinanza contingibile ed urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. **Relazione tecnica.**

Premessa

In data 18.01.2017 in località “Rigopiano” nel Comune di Farindola (PE) una slavina si è abbattuta sull’edificio denominato: “Hotel Rigopiano - Gran Sasso Resort”, causando la distruzione dell’edificio e la perdita di numerose vite umane.

Il Servizio Gestione dei Rifiuti ha assunto delle iniziative idonee a garantire la realizzazione dei siti temporanei e la riduzione volumetrica delle macerie, comprensive di raccolta, trasporto, cernita, selezione e smaltimento, previo assenso dei relativi operatori titolari/gestori dei poli tecnologici regolarmente autorizzati e fermo restando le compatibilità di metodi e procedimenti con gli assetti impiantistici e con livelli alti di tutela della salute e dell’ambiente.

Con Determina Dirigenziale n. DPC026/229 del 18.10.2017 la Ditta ECOALBA S.c.a.r.l. è stata autorizzata alla realizzazione ed esercizio di un Sito di Deposito Temporaneo (SDT) per la riduzione volumetrica delle macerie e del materiale legnatico ubicato in loc. Rigopiano nel Comune di Farindola (PE).

Il Centro Operativo Regionale con nota prot.n. 12012 del 19/10/2017 avente per oggetto: “Sisma Centro Italia 2016-2017 - Determinazione Dirigenziale n. DPC026/229 del 18/10/2017 recante Piano di gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione. Ditta ECOALBA scarl - Realizzazione ed esercizio di un Sito di Deposito Temporaneo (SDT) per la riduzione volumetrica delle macerie e del materiale legnatico ubicato in loc. Rigopiano nel Comune di Farindola (PE). Affidamento del servizio e relative comunicazioni”, ha comunicato alla Ditta ECOALBA S.c.a.r.l., in qualità di gestore del servizio di igiene urbana nel Comune di Farindola (PE) e nel più vasto comprensorio dei paesi montani dell’Area Vestina, l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto, giusto contratto siglato in data 26 ottobre u.s., segnalando la necessità di procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza (art. 32 del d.lgs. 50/2016).

La Ditta Ecoalba S.c.a.r.l. con nota del 20.11.2017 avente a oggetto “Rimozione, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento delle macerie ed altri materiali derivanti dal crollo dell’hotel Rigopiano e del materiale legnatico vario derivante dalla slavina, realizzazione e gestione area di deposito temporaneo. Comunicazione avvio attività di rimozione legnatico sito in Rigopiano, in esecuzione alla determina dirigenziale DPC026/229 del 18.10.2017”, ha richiesto al Servizio Gestione Rifiuti l’indicazione di un sito di discarica in cui conferire, a valere sulla riserva regionale, circa 800 tonnellate di materiale con Codice CER presunto 20.03.99, in analogia con le previsioni dei decreti sisma 189/2016 e DL 8/2017.

Alla luce di tale richiesta la Regione Abruzzo ha ritenuto di intervenire con provvedimento regionale contingibile ed urgente, ai sensi dell’art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., in deroga alle vigenti disposizioni in materia di gestione dei rifiuti e con il ricorso a forme speciali di gestione in relazione alle tipologie di rifiuti conferibili presso impianti già allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimità, al fine di gestire i servizi connessi alle attività di rimozione, recupero e smaltimento di macerie e legnatico situati nel Comune di Farindola (PE) in loc. Rigopiano, anche al fine di evitare possibili criticità ambientali e provvedere al definitivo risanamento del sito.

Con il provvedimento in esame è stato disposto di autorizzare, limitatamente alla fase emergenziale e comunque non oltre 31.12.2018, eventualmente rinnovabili, ai sensi dell’art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e dell’art. 53, comma 1 della L.R. 45/07 e s.m.i.:

- a) alla ditta Ecoalba scarl la raccolta dei rifiuti giacenti presso il Sito di Deposito Temporaneo autorizzato con

Determina Dirigenziale n. DPC026/229 del 18/10/2017, classificati con Codice CER 20.03.99, consistenti in macerie indifferenziate miste ad apparati radicali intrisi di pietrame e legname, quantificati in circa **800 tonnellate**, derivanti dall'evento straordinario verificatosi in Località Rigopiano del Comune di Farindola (PE) il 18.01.2017;

- b) al Comune di Chieti, e per esso alla società DECO Spa, autorizzata con provvedimento AIA n. 42/43 del 31.03.2008 s.m.i. allo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, di origine urbana, presso la discarica ubicata in Località Casoni del Comune di Chieti al fine di smaltire i rifiuti indicati alla lettera a), nel pieno rispetto delle norme a tutela della salute e sicurezza dell'ambiente e della collettività;

Quadro normativo di riferimento

L'impianto interessato dalla presente "Relazione tecnica" è già stato valutato ai fini VA/VIA ed è stato autorizzato ai sensi del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. (Parte Seconda e Parte Quarta) e della L.R. n. 45/07 e s.m.i.

La presente relazione fa, altresì, riferimento ai seguenti provvedimenti:

- a) **Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 7 del 20.06.2017** recante "*Piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione*";
- b) **Determinazione Dirigenziale n. DPC026/229 del 18/10/2017** recante Piano di gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione. "*Ditta ECOALBA scarl - Realizzazione ed esercizio di un Sito di Deposito Temporaneo (SDT) per la riduzione volumetrica delle macerie e del materiale legnatico ubicato in Loc. Rigopiano nel Comune di Farindola (PE)*";
- c) **Nota del Centro Operativo Regionale prot.n. 12012 del 19/10/2017** avente per oggetto: "*Sisma Centro Italia 2016-2017 - Determinazione Dirigenziale n. DPC026/229 del 18/10/2017 recante Piano di gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione. Ditta ECOALBA scarl - Realizzazione ed esercizio di un Sito di Deposito Temporaneo (SDT) per la riduzione volumetrica delle macerie e del materiale legnatico ubicato in loc. Rigopiano nel Comune di Farindola (PE). Affidamento del servizio e relative comunicazioni*";
- d) **Autorizzazione Integrata Ambientale n.43/42 del 31.03.2008 e s.m.i.**, con la quale si è provveduto ad autorizzare DECO Spa con sede legale in S. Giovanni Teatino (CH) Via Salara n. 14 alle attività di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti per la produzione di CDR dell'impianto ubicato in loc. Casoni del Comune di Chieti.

La Regione Abruzzo persegue l'obiettivo di una gestione integrata dei rifiuti urbani, basata su una rete integrata di impianti di trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 199 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., e deve perseguire la finalità dell'autosufficienza regionale nella gestione dei flussi di rifiuti, in particolare di quelli urbani ed assimilati.

La presente relazione è redatta dal competente Servizio Gestione Rifiuti al fine di garantire i conferimenti dei rifiuti urbani ed assimilati giacenti presso il Sito di Deposito Temporaneo autorizzato con Determina Dirigenziale n. DPC026/229 del 18/10/2017, classificati con Codice CER 20.03.99, consistenti in macerie indifferenziate miste ad apparati radicali intrisi di pietrame e legname, quantificati in circa **800 tonnellate**, derivanti dall'evento straordinario verificatosi in Località Rigopiano del Comune di Farindola (PE) il 18.01.2017.

Tali rifiuti saranno smaltiti presso la discarica ubicata in Località Casoni del Comune di Chieti gestita dalla società DECO Spa, autorizzata con provvedimento AIA n. 42/43 del 31.03.2008 s.m.i. allo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, di origine urbana nel pieno rispetto dell'autorizzazione vigente e delle norme a tutela della salute e sicurezza dell'ambiente e della collettività. Il tutto fermo restando le compatibilità con l'assetto impiantistico e garantendo elevati livelli di tutela della salute e dell'ambiente.

La presente relazione fa, altresì, riferimento ai seguenti provvedimenti:

- D.Lgs n. 152/2006 s.m.i.;
- **D.L. 17/10/2016, n. 189**, convertito con modificazioni dalla **L. 15/12/2016 n. 229** avente per oggetto: "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*" e s.m.i. e, in particolare, l'**art.28** "*Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici*" che ha previsto l'approvazione di un "*Piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione*";
- **D.L. 09/02/2017, n. 8**, convertito in **L. 7 aprile 2017, n. 45**, avente per oggetto: "*Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017*", che all'**Allegato A** ha inserito il Comune di Farindola (PE) tra i Comuni colpiti dal sisma del 18.01.2017, includendo il territorio dello stesso nell'ambito delle disposizioni inerenti la gestione delle macerie da terremoto precedentemente emanate, relative alla distruzione dell'intero edificio denominato "*Hotel Rigopiano - Gran Sasso Resort*";
- **D.P.G.R. n. 7 del 20.06.2017** che, in attuazione del **D.L. 189/2016**, approva il "*Piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione*";
- **Decisione della Commissione 2014/955/UE del 18/12/2014** che modifica la **Decisione 2000/532/CE** relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della **Direttiva 2008/98/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE del 30/12/2014, n. L 370/44), che ha approvato il nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal 01/06/2015;
- **Decisione della Consiglio 2003/33/CE del 19/12/2002**, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti in discariche ai sensi dell'art.16 e dell'**Allegato II** della direttiva 1999/31/CE;

- Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (*prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*);
- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/CE del 19 novembre 2008 "*Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*", pubblicata sulla GUUE del 22/11/2008, n. L 312, che individua «*la gerarchia nella gestione dei rifiuti quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione gestione dei rifiuti*» e stabilisce i principi di autosufficienza e prossimità nella gestione dei rifiuti (GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312);
- D.lgs. 13.01.2003, n. 36 "*Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*" e s.m.i.;
- D.L. n. 69 del 21.06.2013 "*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98, e s.m.i.;
- Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile O.C.D.P.C. n.388 del 26.08.2016, n. 389 del 28.08.2016, n.391 del 01.09.2016, n.392 del 06.09.2016, n.393 del 13.09.2016 e O.C.D.P.C. n. 394 del 19.09.2016 e O.C.D.P.C. n. 399 del 10.10.2016 ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni;
- L.R. 01/10/2013, n. 31, avente per oggetto "*Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013*";
- L.R. 19.12.2007, n. 45 "*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*" e s.m.i..

Emergenze e criticità ambientali e parere tecnico favorevole del Servizio Gestione Rifiuti

In ragione dell'eccezionale situazione creatasi c/o il sito interessato dalla slavina del 18/01/2018 nella Località denominata Rigopiano del Comune di Farindola si rende necessario accogliere la richiesta di cui alla nota prot.n. 302103 del 27.11.2017 della Ditta Ecoalba S.c.a.r.l, autorizzata a raccolta/trattamento/smaltimento dei rifiuti dal COR Abruzzo con nota prot.n. 12012 del 19/10/2017, relativa alla indicazione da parte del Servizio Gestione Rifiuti di un sito di discarica in cui conferire, a valere sulla riserva regionale, circa **800 tonnellate** di materiale con codice presunto 20.03.99, in analogia con le previsioni dei decreti sisma n. 189/2016 e DL 8/2017 derivanti delle macerie ed altri materiali del crollo dell'Hotel Rigopiano e del materiale legnatico vario derivante dalla slavina, realizzazione e gestione area di deposito temporaneo. Il tutto per evitare possibili emergenze ambientali con eventuali gravi conseguenze sul piano ambientale ed igienico-sanitario dei territori interessati dall'emergenza.

Pertanto si è ritenuto di autorizzare:

- a) alla ditta Ecoalba scarl la raccolta dei rifiuti giacenti presso il Sito di Deposito Temporaneo autorizzato con Determina Dirigenziale n. DPC026/229 del 18/10/2017, classificabili con Codice CER 20.03.99, consistenti in macerie indifferenziate miste ad apparati radicali intrisi di pietrame e legname, quantificati in circa 800 tonnellate, derivanti dall'evento straordinario verificatosi in Località Rigopiano del Comune di Farindola (PE) il 18.01.2017;
- b) al Comune di Chieti, e per esso alla società DECO Spa, autorizzata con provvedimento AIA n. 42/43 del 31.03.2008 s.m.i. allo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, di origine urbana, presso la discarica ubicata in Località Casoni del Comune di Chieti al fine di smaltire i rifiuti indicati alla lettera a), nel pieno rispetto delle norme a tutela della salute e sicurezza dell'ambiente e della collettività;

Il SGR provvederà, sentiti gli Enti interessati, a:

- verificare i quantitativi dei rifiuti conferiti all'impianto di smaltimento individuato nel presente provvedimento;
- richiedere all'ARTA e alla ASL, territorialmente competenti, di predisporre la vigilanza delle attività indicate in oggetto ed autorizzate con il presente provvedimento;
- richiedere la redazione da parte della Società Ecoalba scarl di un rapporto finale contenente le attività e gli interventi attuati in relazione al presente provvedimento e finalizzati al superamento delle criticità ambientali.

Pertanto, si esprime con la presente, ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. ed art. 53, co. 1 della L.R. 45/07 e s.m.i., **parere favorevole** al conferimento di rifiuti, classificabili con Codice CER 20.03.99, consistenti in macerie indifferenziate miste ad apparati radicali intrisi di pietrame e legname, quantificati in circa **800 tonnellate**, derivanti dall'evento straordinario verificatosi in Località Rigopiano del Comune di Farindola (PE) il 18.01.2017, presso la discarica sita in Località Casoni del Comune di Chieti gestita dalla società DECO Spa, in deroga alle disposizioni di cui alla Parte Seconda e Quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 45/07 e s.m.i. ed alle autorizzazioni regionali vigenti, nei **limiti temporali strettamente necessari alle attività di smaltimento dei rifiuti provenienti dal sito di Rigopiano e, comunque, fino al 31.12.2018, eventualmente rinnovabili**, non costituendo il provvedimento un problema, con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Pescara, **24 GEN. 2018**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Marco Famoso



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott. Franco Gerardini)

